

ALLEGATO "B" Repertorio n.ro 57384

Raccolta n.ro 29997

STATUTO

"ASSOCIAZIONE A CUORE APERTO ODV"

Art. 1 – Costituzione

c.1 - È costituita, in data 13 ottobre 2001, una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460, sotto la denominazione "A CUORE APERTO", che in ossequio a quanto previsto dal "Codice Terzo settore", è ora "A CUORE APERTO Organizzazione di Volontariato", in breve OdV, a seguito dell'iscrizione nel relativo registro, ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 2 – Scopi sociali e Attività

c.1 - L'associazione A CUORE APERTO OdV non ha fini di lucro. Essa, **conformemente a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore** si propone di perseguire esclusivamente finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, e, in particolare, i fini della assistenza sanitaria, prevalentemente cardiologica, più specificatamente l'OdV si propone di:

1. Promuovere ed agevolare la cultura sanitaria, prevalentemente nel campo cardiologico e cardiocirurgico;
2. Assicurare la funzione di "Tutor" dei pazienti in ogni fase dell'iter diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
3. Intervenire presso ogni autorità o ente competente ai

	fine della tutela del diritto alla assistenza sanitaria di o-	
	gni cittadino.	
	A tale scopo l'associazione potrà, in attuazione dell'art 5	
	del Codice del Terzo Settore, promuovere la diffusione delle	
	proprie attività mediante:	
	- La distribuzione di materiali illustrativi;	
	- La comunicazione attraverso i mass-media;	
	- Interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche	
	in paesi europei ed extra-europei;	
	- Interventi di cooperazione internazionale e sostegno dei	
	diritti alla salute;	
	- La partecipazione e la promozione di conferenze, incontri,	
	eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi;	
	- La formazione universitaria e post-universitaria;	
	- La ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- La sensibilizzazione dei cittadini alla cultura delle dona-	
	zioni;	
	- La ricerca di contributi da aziende, enti pubblici, priva-	
	ti, agenzie internazionali;	
	- La promozione e la partecipazione ad iniziative di raccolta	
	di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al soste-	
	gno della ricerca scientifica.	
	La OdV potrà, altresì, svolgere, ai sensi dell'art 6 del	
	DLg.117/2017, tutte le attività connesse al proprio scopo i-	
	stituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse in-	

tegrative, accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

La OdV potrà comunicare l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla registrazione del contratto di costituzione alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente.

Alla medesima Direzione sarà, altresì, comunicata ogni modifica successiva, che comporti la perdita della qualità di OdV.

Art. 3 - Sede

c.1 - L'Associazione A Cuore Aperto OdV è autonoma ed indipendente, ha sede legale attualmente a Palermo, in via Liborio Giuffrè n. 5. Saranno definite altre sedi, in diverse aree, a seconda della necessità dei soci dell'associazione. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 4 - Durata

c.1 - La Organizzazione di Volontariato avrà durata fino al 2035 e potrà essere rinnovata per un periodo analogo o inferiore.

Art. 5 - Attività di volontariato

c.1 - L'ASSOCIAZIONE A CUORE APERTO ODV nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari che, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, promuoveranno risposte ai bisogni delle persone beneficiarie

	agendo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di	
	lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di soli-	
	darietà.	
	c.2 - L'ASSOCIAZIONE A CUORE APERTO ODV provvederà ad iscri-	
	vere in apposito registro i volontari che svolgono la propria	
	attività di volontariato in modo non occasionale.	
	c.3 - L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono	
	essere rimborsate dall'Associazione A CUORE APERTO OdV sol-	
	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, nonché quelle supportate da autocertifi-	
	cazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Pre-	
	sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè	
	queste ultime non superino l'importo di 10 euro giornalieri e	
	150 euro mensili, entro limiti massimi e alle condizioni pre-	
	ventivamente stabilite con delibera del Consiglio Direttivo.	
	c.4 - Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfe-	
	tario.	
	c.5 - I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e	
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volon-	
	tariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	c.6 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il vo-	
	lontario è socio o associato o tramite il quale svolge la	

propria attività volontaria.

Art. 6 - Soci

c.1 - I soci della Organizzazione di Volontariato, che esclude espressamente qualsiasi discriminazione razziale, religiosa o di qualsiasi altro genere, si distinguono in:

a. Soci garanti;

b. Soci ordinari;

c. Soci aggregati.

c.2 - I soci garanti hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale e di garantire il rispetto del presente statuto. Sono soci garanti di diritto solo i fondatori che risultano dall'atto costitutivo.

c.3 - Sono soci ordinari coloro che sono cardiopatici e che, siano essi cittadini italiani o stranieri, e avendo preso visione dello statuto, concordano con i suoi scopi umanitari ed intendono prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività dell'associazione.

c.4 - Sono soci aggregati i familiari conviventi dei cardiopatici e gli operatori sanitari di qualsiasi grado.

Art. 7 - Modalità di partecipazione alla vita associativa

c.1 - I familiari conviventi dei cardiopatici non sono tenuti agli obblighi contributivi.

c.2 - L'ammissione dei soci ordinari ed aggregati avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accet-

tazione del Consiglio Direttivo.

c.3 - I soci, siano essi garanti, ordinari e aggregati - con eccezione dei familiari conviventi - sono tenuti al pagamento della quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

c.4 - I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificare la naturale destinazione.

c.5 - Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

c.6 - È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

c.1 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o per morosità o indegnità. La morosità e l'indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

Art. 9 - Organi

c.1 - Sono organi di governo della A CUORE APERTO Regionale:

a) l'Assemblea Regionale degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo Regionale;

c) il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 10 - L'Assemblea degli Associati

c.1 - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci e viene convocata almeno una volta all'anno, en-

tro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, e per la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.2 - L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, dal Presidente stesso o da almeno un quinto degli associati.

c.3 - La convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno, saranno comunicati ai soci con quindici giorni di anticipo per lettera o per affissione all'albo della sede dell'associazione.

c.4 - Hanno diritto di intervento in Assemblea e di votare tutti i soci garanti ed ordinari in regola con il pagamento delle quote annue di associazione, in proprio o per delega ad un altro socio;

c.5 - Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c.6 - I soci aggregati non hanno diritto di voto;

c.7 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente, in assenza di entrambi da persona nominata dall'assemblea stessa che provvederà anche alla nomina di un segretario che redigerà il verbale della riunione;

	c.8 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a loro maggioranza;	
	c.9 - Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea.	
	c.10 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea.	
	c.11 - Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.	
	c.12 - Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Art. 11 - Competenze dell'Assemblea Regionale degli Associati	
	c.1 - L'assemblea delibera:	
	a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;	
	b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive	

generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;

c) Sull'ammontare delle quote associative;

d) l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

e) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché la ratifica in caso di cooptazione;

f) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;

g) l'approvazione di impegni economici pluriennali;

h) ogni altro compito che, per legge o per statuto, sia ad essa demandato.

c.2 - Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

c.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque persone nominate nella prima presidenza dell'Associazione dal Presidente, e, nelle fasi successive, dall'Assemblea dei soci, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei soci.

c.2 - Il Consiglio Direttivo delle fasi successive dura in carica tre anni, al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

c.3 - In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo

	ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del	
	Consiglio stesso fino al numero statutario. Alla prima riu-	
	nione dell'Assemblea tali nomine saranno sottoposte a ratifi-	
	ca da parte della stessa.	
	c.4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il	
	Presidente o due dei suoi membri lo ritengano opportuno e co-	
	munque in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31	
	dicembre ed il 30 aprile, rispettivamente per l'approvazione	
	definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bi-	
	lancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea degli Associati.	
	c.5 - Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre	
	membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza,	
	dal consigliere più anziano di età.	
	c.6 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei	
	presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del	
	Presidente.	
	c.7 - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il	
	Presidente, il quale avrà la facoltà di nominare il proprio	
	vice-presidente, il segretario, il tesoriere ed il consiglie-	
	re ordinario.	
	c.8 - Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con avviso	
	scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima o	
	affissione nell'albo della sede dell'Associazione. In caso di	
	urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo	

telematico, inviato almeno due giorni prima.

c.9 - Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l'intero Consiglio Direttivo.

c.10 - La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

c.11 - Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dai commi 9 e 10 del presente articolo, il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea degli Associati che dovrà essere convocata, secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 9, entro sessanta giorni dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo

c.1 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati;
- predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo con i relativi allegati;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- deliberare circa l'ammissione, recesso ed esclusione dei

soci;

- dare esecuzione ed attuare le delibere dell'Assemblea ed esercitare ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Art. 14 - Il Presidente

c.1 - La prima presidenza della durata di anni cinque viene istituzionalmente conferita al socio fondatore Prof. Giovanni Ruvolo, il quale avrà la facoltà di nominare il proprio vice-presidente, il segretario, il tesoriere ed il consigliere ordinario.

c.2 - Nelle successive fasi di vita dell'associazione, il Presidente è nominato dai consiglieri tra i membri del Consiglio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

c.3 - Il Presidente nomina un vice-presidente che, in caso di impedimento o di assenza ne farà le veci. Il Presidente può delegare al vice-presidente o a uno o più consiglieri permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie funzioni.

c.4 - Il presidente riunirà in sé i poteri dell'Amministratore Unico e del Consiglio delegato, secondo i criteri del Codice Civile vigente.

c.5 - Al Presidente spetta:

a) dirigere l'Associazione e rappresentarla a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;

b) la responsabilità generale della conduzione e del buon an-

damento di tutte le attività dell'Associazione;

c) l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio direttivo, nonché formularne l'ordine del giorno, e controllare eventuali deleghe ed il diritto di partecipazione, nominare un segretario, curare la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.

c.6 - In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

C.7 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art. 15 - Organo di Controllo

c.1 - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto

	del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari	
	di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	c.2 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno Root, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	c.3 - Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso	
	in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	c.4 - L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	c.5 - Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.	
	c.6 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai	

consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Patrimonio

c.1 - Il Patrimonio è costituito:

a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà

dell'OdV;

b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze

di bilancio;

c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 17 – Risorse

c.1 - L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività:

a. dalle quote associative;

b. da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, Agenzie Internazionali, Associazioni e Fondazioni, Governi Locali;

c. da contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di manodopera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;

d. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento al fine umanitario dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, occasionali anche mediante offerta di beni di modico valore.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 18 – Esercizio Finanziario

c.1 - L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il Bilancio (Rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

c.2 - Ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e ad ogni altro componente degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c.3 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Sarà cura del Consiglio Direttivo predisporre il bilancio d'esercizio redatto a norma di legge e formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, entro centoventi giorni dalla fine di ogni eser-

cizio, sarà sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

c.4 - Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei casi previsti dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - Libri dell'Associazione

c.1 - L'Associazione, **ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice del Terzo Settore**, ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo ove esistente, e di eventuali altri organi sociali;

c.2 - I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 - Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

Art. 20 - Cariche

c.1 - Tutte le cariche sociali sono triennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per il soggetto incaricato della Revisione legale e/o l'Organo di controllo, esterni all'associazione, ove esistenti.

c.2 - Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 - I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

c.5 - L'Associazione, nei casi previsti dall'art 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 21 - Estinzione o Scioglimento

c.1 - Lo scioglimento della A CUORE APERTO OdV può avvenire con delibera dell'Assemblea Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.

c.2 - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore, in caso di scioglimento, cessazione e/o estinzione dell'Associazione, è fatto obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; il tutto, altresì, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni statutarie o da parte dell'organo sociale competente.

La devoluzione, conformemente a quanto disposto dalla predetta disposizione normativa, dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) territorialmente competente.

Art. 22 - Rinvio

c.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 23 - Norma transitoria

c.1 - I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla

scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del
testo statutario attualmente in vigore.

c.2 - L'entrata in vigore del presente Statuto comporta
l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di
ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

F.to: RUVOLO Giovanni

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)